



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Cuneo

Prot. n. 94 /2022

PROCEDURA PER LE VERIFICHE
DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19, C.D. GREEN PASS
A SEGUITO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.L. 7.1.2022 N.1

Letto il D.L. 7.1.2022 n.1 anche in materia di accesso alle sedi giudiziarie;

letto il provvedimento prot. n.145/22 del 10.1.2022, a firma del Procuratore Generale, d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello e la presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino;

richiamato il provvedimento prot. n./2022 del giorno 11 gennaio 2022, a firma del sottoscritto;

considerato che si rende indispensabile sia **confermare** il provvedimento adottato il 13.10.2021 sulla procedura di verifica del possesso di certificazione verde COVID-19, cosiddetto green pass o di certificato di esenzione sia dare **ulteriori disposizioni** al personale addetto alla Vigilanza delle sedi giudiziarie, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 7 gennaio 2022 n.1, si dispone quanto segue

- 1) **dal giorno 8 gennaio 2022** e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, **Pobbligo di possesso ed esibizione del green pass di base ovvero del certificato di esenzione permance** per
 - **i magistrati ordinari, onorari, giudici popolari**
 - **il personale amministrativo e il personale di polizia giudiziaria**
 - **i soggetti che svolgono**, a qualsiasi titolo, **attività lavorativa** propria o per conto del proprio datore di lavoro (ad esempio, personale tecnico informatico; personale dipendente dell'impresa di pulizia dei locali; personale addetto al rifornimento dei distributori automatici; personale di imprese di manutenzione)
 - **i soggetti che svolgono**, a qualsiasi titolo, la propria **attività di formazione** o di **volontariato** presso la sede giudiziaria anche sulla base di contratti esterni
 - **i visitatori** a qualunque altro titolo e **le autorità** (ad esempio giornalisti o autorità pubbliche che accedano per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, di un congresso o altro)

- 2) dal giorno 8 gennaio 2022 tale obbligo è esteso
- ai difensori
 - ai consulenti
 - ai periti
 - agli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia
- 3) dal giorno 1° febbraio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, tranne i testimoni e le parti dei processi
- tutti coloro che accederanno alla sede giudiziaria (ad esempio, gli utenti dei servizi; il pubblico che assiste ai processi) saranno ammessi solo se in possesso e con esibizione del c.d. *Green Pass* o del certificato d'esenzione
- 4) dal giorno 15 febbraio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria,
- tutti coloro che abbiano compiuto il 50° anno di età o che lo compiano entro il successivo 15 giugno 2022, salvo non siano testimoni o parti del processo- potranno accedere agli uffici giudiziari solo se muniti di c.d. *Green pass rafforzato* o *super Green pass*, previsto dall'art. 9, comma 2, lett. A), b) e c-bis) del d.l. 52/2021 o del certificato d'esenzione.

Non saranno sottoposti a controllo:

- le parti dei processi penali (imputati, persone offese, parti civili, responsabile civile ecc.)
- le parti nei processi civili (ivi compresi i familiari delle persone per le quali è in corso la procedura di interdizione, amministrazione di sostegno ecc.)
- i testimoni

Al fine di consentire un agevole afflusso, saranno predisposti varchi preferenziali per i difensori, i consulenti, i periti, gli altri ausiliari del magistrato, cui potranno anche accedere le persone da non sottoporre a controllo, ossia le parti dei processi penali e civili, i testimoni

Il certificato covid-19 deve essere esibito e sottoposto a controllo informatico e va verificato che la persona corrisponda alle generalità riportate sul green pass.

Chi non ottempera deve essere impedito (anche fisicamente ed anche con il ricorso alla forza pubblica) di accedere al palazzo di giustizia.

Resta in vigore l'obbligo di sottoporsi alla misurazione della temperatura.

L'obbligo di redigere l'autocertificazione rimane in vigore solo per i soggetti che non abbiano l'obbligo di esibizione del green pass.

Per tutte le altre categorie e' abolito.

L'accesso nei palazzi di giustizia e' consentito, secondo le disposizioni di legge, solo a chi indossa dispositivo di protezione (mascherina)

Del presente atto viene data comunicazione formale all'intero personale e ne viene data pubblicità sia mediante pubblicazione nel sito della Procura sia in prossimità degli accessi, anche a beneficio di chiunque faccia ingresso nella sede giudiziaria.

Torino, 12 gennaio 2022

Il Procuratore
Onelio Dodero

